

# La revisione della Direttiva sulla fiscalità del risparmio



## Umberto Fenati

Bachelor of Arts in Economics (USI)  
Dottore magistrale in Direzione  
e consulenza di impresa (Università  
di Modena e Reggio Emilia)  
Praticante Dottore Commercialista  
e revisore legale – Studio Cocchi,  
Bologna

## Stato d'avanzamento e messa in discussione del progetto alla luce degli accordi fiscali sulla base del modello Rubik

### 1.

#### Le prime analisi sull'attuazione della Direttiva sulla fiscalità del risparmio

L'articolo 18 della Direttiva n. 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (di seguito Direttiva sulla fiscalità del risparmio), entrata in vigore il 1. luglio 2005, prevede che la Commissione europea, ogni tre anni, presenti al Consiglio una relazione inerente al funzionamento riscontrato sui mercati in risposta all'applicazione della Direttiva sulla fiscalità del risparmio, con eventuali proposte di modifica.

La Commissione europea ritenne di intervenire prima della scadenza dei primi tre anni di attuazione della Direttiva sulla fiscalità del risparmio, il 1. luglio 2008, e si adoperò per tempo per analizzare gli effetti sugli agenti economici, "assicurare l'effettiva operatività della tassazione dei risparmi ed eliminare ogni distorsione indesiderata nel mercato". Già a metà del 2005 individuò alcuni punti deboli da esaminare di concerto con gli Stati membri dell'UE, in particolare il trattamento di posizioni coin-testate, dei fondi di investimento non armonizzati, dei prodotti derivati, l'individuazione di identità e residenza del personale diplomatico e di organizzazioni internazionali e i trusts.



### 2.

#### La prima proposta di revisione della Direttiva sulla fiscalità del risparmio (anno 2008)

Ad accelerare il cammino della proposta di revisione, Olivier Hermand (2008) ritiene che possa essere stato lo scottante "Liechtenstein tax affair", che fece scoprire ad inizio 2008 alle autorità tedesche più di 200 milioni di euro di imponibile evaso. Anche Frans Vanistendael (2009) è sulla stessa linea, ricordando come il Consiglio, sull'onda dello scandalo, il 4 marzo 2008 richiamò la Commissione europea al fine di "accelerare la preparazione del report" sull'implementazione del progetto di revisione.

Il 13 novembre 2008 la Commissione europea, dopo aver tenuto conto delle osservazioni degli Stati membri dell'UE e dell'Expert Group on Taxation of Savings (EUSD Group), nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità dell'articolo 5 del Trattato sull'UE, rese nota la propria proposta di modifica della Direttiva sulla fiscalità del risparmio, con l'intento di correggere i loopholes presenti ed evitare l'elusione ed evasione fiscale connesse. Per mezzo delle parole del Commissario europeo László Kovács, la Direttiva sulla fiscalità del risparmio va estesa "al fine di raggiungere il nostro scopo di eliminare l'evasione fiscale, che colpisce i bilanci nazionali e crea svantaggi per i cittadini onesti".

### 3.

#### Un riassunto degli emendamenti apportati alla Direttiva sulla fiscalità del risparmio

Dal momento che non si rilevano stime ufficiali da parte della Commissione europea del guadagno netto apportato dalla proposta di revisione, è possibile solamente ipotizzare quale sia l'impatto in termini di gettito aggiuntivo: Stevenson (2009) riporta l'esempio del solo Regno Unito che, in rapporto agli investimenti a Jersey, Guernsey e Isola di Man in strumenti finanziari non coperti dalla Direttiva sulla fiscalità del risparmio perde all'incirca 5.5 miliardi di euro di entrate fiscali annue. È possibile immaginare, estendendo su scala comunitaria, a quanto ammonti il mancato gettito dovuto all'implementazione della Direttiva sulla fiscalità del risparmio: se fosse "revisionata" potrebbe portare maggiori introiti nelle casse dei singoli Stati membri dell'UE; a mancare è sicuramente il dato

sull'accresciuto onere amministrativo imposto, con la conseguenza di non riuscire a stimare se i benefici totali superino i costi complessivi della nuova normativa.



Riassumendo ciò che è stato esposto nell'analisi sistematica dei singoli articoli, è possibile citare in sette punti le principali modifiche apportate al testo di Direttiva sulla fiscalità del risparmio:

- 1) definizione di "pagamento di interessi":
  - a. è stata estesa ai prodotti finanziari innovativi che producono redditi di capitale assimilabili ad interessi come da definizione contenuta nella Direttiva stessa e ai contratti di assicurazione-vita assimilabili a partecipazioni finanziarie in fondi di investimento collettivo;
  - b. si applica la cosiddetta "home country rule" al fine di attenuare le complicazioni nell'applicazione della Direttiva sulla fiscalità del risparmio per gli Organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (di seguito OICVM) e simili;
  - c. si prescinde dalla forma giuridica degli OICVM e non, allo scopo di ridurre asimmetrie di trattamento tra organismi con o senza personalità giuridica;
  - d. si è cercato di estendere la copertura anche ai redditi provenienti da fondi di investimento collettivo situati al di fuori dell'UE;
- 2) "look-through approach" a scopi antielusivi: è presente un elenco di entità e dispositivi giuridici attraverso cui l'agente pagatore deve poter "vedere attraverso" e imputare il pagamento di interessi al beneficiario effettivo "schermato" da detto artificio giuridico;
- 3) agente pagatore "alla percezione": è presente una lista positiva di entità e dispositivi giuridici che vengono identificati come "agente pagatore alla percezione" ex articolo 4, paragrafo 2;
- 4) identificazione del beneficiario effettivo: oltre ad una precisa disposizione sul personale diplomatico e di organizzazioni internazionali, si è chiarita la definizione di "indirizzo permanente", predisponendo anche un allegato che consente agli agenti pagatori di individuare più correttamente il codice fiscale del beneficiario effettivo, dunque il luogo di residenza fiscale;

- 5) conti cointestati: la comunicazione inerente ai conti cointestati deve indicare quanto dell'ammontare totale è stato attribuito ad ogni singolo beneficiario effettivo;
- 6) regime dell'"informazione": viene abolito il regime della "certificazione", lasciando la sola possibilità di derogare alla ritenuta alla fonte ex articolo 11 con la *voluntary disclosure*;
- 7) comitato per la cooperazione amministrativa in materia fiscale: assistente della Commissione europea, aiuta a redigere gli *standards* comuni e a modificare gli elenchi allegati in calce alla Direttiva sulla fiscalità del risparmio, in un'ottica di continuo aggiornamento del testo.

#### 4.

#### Le critiche alla proposta di revisione del 2008

Nonostante siano lodevoli i passi avanti compiuti per correggere i *loopholes* più evidenti, anche questa proposta di revisione non trova il pieno favore degli operatori di mercato e della dottrina, sollevando numerosi dubbi sulla piena efficacia delle disposizioni modificate della Direttiva sulla fiscalità del risparmio. Si riassumono brevemente i punti salienti delle critiche mosse circa il nuovo testo:

- a) oneri amministrativi accresciuti: come riportato da Stevenson (2009), Angela Knight, CEO della Associazione bancaria inglese (BBA), ritiene che la Direttiva sulla fiscalità del risparmio, anche così modificata, implichi un fardello particolarmente oneroso per il sistema bancario, sia in termini di costi monetari sia di impiego di risorse umane che rischia, nel medio termine, di minare alle basi l'attrattività dei servizi finanziari europei, a tutto vantaggio delle piazze finanziarie concorrenti quali Hong Kong e Singapore. La maggior parte della crescita dell'onere amministrativo è sicuramente da imputare all'approccio *look-through* applicato ad entità e dispositivi giuridici, dunque all'applicazione delle norme della Direttiva anti-riciclaggio di denaro (AMLD). L'aggravio di costi inciderebbe anche sulle amministrazioni fiscali, sia a causa del più gravoso aspetto gestionale, sia per l'intensificarsi di controlli necessariamente più accurati, vista l'estensione del campo di applicazione;
- b) estensione della definizione di "pagamento di interessi": l'estensione ad altri strumenti finanziari diversi dai meri crediti produttori di interessi come coperti dalla Direttiva sulla fiscalità del risparmio, come i contratti di assicurazione-vita o titoli assimilati a crediti ex articolo 6 rischiano di mettere a dura prova il settore finanziario comunitario, ponendolo in una situazione di chiaro svantaggio rispetto ad altri centri finanziari, specialmente nel critico contesto economico-finanziario iniziato proprio nel 2008 ed ancora in corso;
- c) mancanza di sanzioni: è sorprendente come anche in questa proposta non vi sia presenza alcuna di un sistema sanzionatorio tale da disincentivare l'elusione della Direttiva sulla fiscalità del risparmio. Proprio la mancanza di un deterrente a non rispettare le disposizioni ivi contenute può determinare il maggior incentivo a compiere qualsiasi manovra elusiva possibile per sfuggirvi, anche legalmente, sfruttando nuovi (seppur ridotti) *loopholes*;

d) difficoltà interpretative: le modifiche proposte apportate alla Direttiva sulla fiscalità del risparmio risultano particolarmente complesse e di difficile lettura ad una prima analisi, peggiorando anziché chiarire molti elementi degli articoli più farraginosi della Direttiva sulla fiscalità del risparmio. Il Comitato economico e sociale ricorda che norme come queste "di difficile applicazione danno spesso, come risultato, delle informazioni di scarsa qualità".

## 5. I più recenti avanzamenti sulla proposta di revisione

L'ultima proposta organica formulata in ordine di tempo è contenuta nella nota n. 6946/11 FISC 19 del 4 marzo 2011 del Consiglio dell'UE: in detta sede, il Consiglio ha convenuto che in tale fase di avanzamento dei lavori ci si dovesse concentrare sulla proposta di revisione della Direttiva sulla fiscalità del risparmio, partendo dalla modifica del 25 novembre 2009 e trattare solamente in un secondo tempo gli Accordi antifrode e di cooperazione in materia fiscale.

Il Gruppo ad alto livello, riunitosi il 18 marzo 2011, ha incoraggiato la Presidenza del Consiglio a proseguire i lavori di discussione sulla proposta n. 6946/11 FISC 19 di qualche giorno prima; il Consiglio, da parte sua, ha approvato la proposta della Presidenza di avviare negoziati con i Paesi terzi per garantire la continuità del principio di equivalenza degli accordi stipulati con le modifiche proposte alla Direttiva nella nota n. 6946/11 FISC 19.

Il Gruppo ha avuto il mandato di proseguire il suo incarico fino al 30 giugno 2012, ad indicare come l'approvazione della "nuova" Direttiva sulla fiscalità del risparmio sia ancora lontana (salvo ulteriori proroghe): fino a tale data, il Gruppo deve assistere la Commissione europea a valutare i costi iniziali e di implementazione della Direttiva sulla fiscalità del risparmio modificata per i diversi operatori di mercato coinvolti e l'"effetto sostituzione" tra i diversi prodotti di risparmio in seguito all'applicazione delle nuove disposizioni.

Il Consiglio ECOFIN del 12 luglio 2011 ha accolto il programma di lavoro della Presidenza di turno polacca circa la revisione della Direttiva sulla fiscalità del risparmio, prendendo atto della raccomandazione della Commissione europea a negoziare al più presto modifiche agli accordi firmati nel 2004 con i Paesi terzi sulla tassazione dei redditi da risparmio al fine di garantire il rispetto dell'equivalenza delle misure. Non si dimentichi che l'inerzia della politica comunitaria, nonostante le proposte di revisione, ancora oggi a otto anni di distanza dall'approvazione della Direttiva sulla fiscalità del risparmio e a sei dall'entrata in vigore, permette di sfruttare i *loopholes* tanto contestati, aggirandola con semplici artifici giuridici e finanziari.

Le proposte in essere, in aggiunta, rischiano di non avere alcun effetto: come già ricordato, è stato l'ex Ministro italiano dell'Economia e delle Finanze Giulio Tremonti a bloccare con il proprio veto la formulazione del 2008 e la conseguente modifica n. 6946/11 FISC 19 + COR 1: il nuovo testo risultante è stato talmente "depotenziato" da essere approvato perfino da Lussemburgo e Austria, che ancor oggi rimangono strenui difensori del proprio segreto bancario, nonché da

Paesi Bassi e Regno Unito, interessati a tutelare i centri finanziari *offshore* dislocati nei territori dipendenti e associati alle proprie giurisdizioni.

Finora proprio le richieste del settore finanziario hanno prevalso sull'interesse comune, non prevedendo alcuna sanzione per operatori e Paesi inadempienti. La posizione dell'attuale Ministro dell'Economia nonché Presidente del Consiglio Mario Monti pare essere rimasta la medesima del suo predecessore sul tema (salvo soluzioni politiche compromissorie in *extremis*) e richiede, per poter procedere alla votazione della revisione, l'inserimento di sanzioni amministrative e tributarie, oltre ad un dettagliato rapporto sull'applicazione dell'euroritenuta fino ad oggi, per dimostrare gli alti livelli di evasione che tale imposta ha subito in questi sei anni di esistenza. L'ex Ministro Tremonti annunciò perfino l'intenzione dell'Italia di ricorrere alla Corte di Giustizia europea qualora non vi fossero misure in tal senso, esprimendo un parere tagliente sulla nuova proposta: "è uno scandalo. [...] Senza sanzioni parliamo di un 'optional', di un testo che porta ad abusi".

Anche il secondo rapporto *ex* articolo 18 della Direttiva sulla fiscalità del risparmio, pubblicato il 2 marzo 2012, ha confermato il largo uso di giurisdizioni *offshore* non coperte dalla Direttiva stessa per aggirarla, inficiando l'efficacia delle disposizioni ivi contenute. A tal proposito, per la Commissione risulta evidente allargare il più possibile l'ambito territoriale di applicazione.

Per quanto riguarda l'efficacia del sistema di scambio automatico di informazioni in essere tra Stati membri non aderenti al regime transitorio della ritenuta alla fonte, rispetto al precedente rapporto del 2005, si è notato un notevole miglioramento nella qualità e nel formato dei dati comunicati tra amministrazioni fiscali, con un notevole impatto sulla completezza e sull'utilizzabilità dei dati raccolti.

La relazione si conclude insistendo sui punti posti in evidenza dal progetto di revisione della Direttiva del 2008 e sua modifica n. 6946/11 (costituenti ad oggi l'unico pacchetto allo studio di "Amending proposal" della Direttiva n. 48/2003), in particolar modo agendo sulle attuali possibilità di circonvolvere l'applicazione grazie a strutture triangolari che coinvolgono giurisdizioni sia coperte che escluse dall'ambito territoriale, con conseguente allargamento di dette disposizioni agli accordi di applicazione di misure equivalenti con i Paesi terzi.

## 6. La situazione attuale

Gli accordi fiscali firmati nell'autunno 2011 dalla Svizzera con Regno Unito e Germania, rispettivamente perno politico ed economico dell'intera UE (specialmente in questo periodo di tensione economico-finanziaria) e, il secondo, possessore della piazza finanziaria più sviluppata del continente, rischiano di far perdurare il periodo di stallo che da anni ruota attorno ad ogni tentativo di seria revisione della Direttiva sulla fiscalità del risparmio, che si vede superare quanto a correzione di *loopholes*, estensione del campo di applicazione e appetibilità da parte di entrambi gli Stati contraenti dagli accordi fiscali stipulati secondo il modello Rubik.

Secondo Paolo Bernasconi (2011), *“si apre una nuova generazione di accordi fiscali: vengono sanate le situazioni del passato e quelle del futuro, vengono colmate le lacune dell'accordo sull'euro-ritenuta”*: il fatto che Germania e Regno Unito abbiano preferito intraprendere questa strada, piuttosto che procedere con una migliore revisione della Direttiva sulla fiscalità del risparmio, chiarisce come l'UE abbia rilevanti difficoltà a procedere in modo compatto, con forti divisioni politiche e la perenne questione dell'insuperabile voto unanime in materia fiscale.

Gli accordi fiscali secondo il cosiddetto modello Rubik, firmati nel corso del 2011, contemplavano addirittura l'imposizione “liberatoria” anche sui pagamenti di interessi, risultando decisamente in sovrapposizione al testo della Direttiva sulla fiscalità del risparmio, dedicata proprio a questo tipo di redditi. In attesa di capire quanti e quali Paesi membri dell'UE si fossero mossi sulla stessa linea di Germania e Regno Unito, il Commissario europeo per la fiscalità, Algirdas Šemeta, indirizzò il 5 marzo 2012 un messaggio al *premier* danese (nelle vesti di Presidente di turno dell'UE) per mettere in guardia gli Stati membri dal trovare “scorciatoie” alla Direttiva sulla fiscalità del risparmio attraverso accordi fiscali bilaterali con la Confederazione elvetica, prontamente modificati e completati dal Regno Unito (20 marzo 2012) e dalla Germania (5 aprile 2012), cercando di correggere i punti critici sollevati dalla Commissione europea e mettere al riparo gli accordi stipulati. Principalmente, la modifica più significativa dal punto di vista della compatibilità con il diritto comunitario ha riguardato l'esclusione dal campo di applicazione degli accordi fiscali dei pagamenti di interessi presenti e futuri considerati nell'Accordo bilaterale sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE, realizzando quindi un testo di accordo complementare e di supporto all'azione della Direttiva n. 48/2003 e relativo Accordo bilaterale tra UE e Svizzera.



Sempre il 5 marzo 2012, il Commissario per la fiscalità inoltrò poi a tutti i ministri delle Finanze dei Paesi membri un comunicato riguardante le prossime mosse per contrastare l'evasione fiscale, contemplando un possibile allargamento del presupposto oggettivo di applicazione della Direttiva sulla fiscalità del risparmio a tutti i tipi di redditi di capitale o assimilati (da quelli generati da prodotti assicurativi a quelli legati a crediti non riscossi), migliore individuazione dei beneficiari effettivi e conseguente monitoraggio di essi.

Il 17 aprile 2012, ritornando sui suoi passi, alla luce delle modifiche apposte dai governi di Germania e Regno Unito ai rispettivi accordi con la Svizzera, il Commissario Šemeta ha dichiarato che gli accordi sottoscritti dalla Svizzera sono pienamente compatibili con il diritto comunitario (*“are in full compliance with EU law”*): qualche giorno prima, il 13 aprile, proprio sulla scorta del nuovo testo approntato da questi due Paesi, l'Austria ha raggiunto un analogo accordo con la Confederazione.

La critica situazione finanziaria dell'Eurozona, minacciata dai Paesi mediterranei a rischio *default*, tra cui l'Italia, potrebbe a questo punto agevolare ed accelerare ulteriormente l'iter di questi accordi, che potrebbe vedere proprio l'Italia tra gli imminenti Paesi firmatari. Come affermato a più riprese dal Governo italiano, la reticenza a raggiungere un accordo con la Svizzera è stato finora dettato dalla mancanza di una decisione definitiva della Commissione europea circa i profili di compatibilità di dette tipologie di convenzioni bilaterali con il diritto comunitario.

Se da un lato quindi la Confederazione elvetica spera ora di ampliare al più presto questo schema di accordo a tutti i 27 Paesi membri dell'UE, dall'altro il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione con la recente risoluzione del 19 aprile 2012, a larghissima maggioranza, di raggiungere un accordo “immediato” con la Svizzera e di mettere in atto misure concrete per contrastare l'evasione fiscale come la generalizzazione dello scambio automatico di informazioni, evitando la via bilaterale così come svolto finora.

Nonostante la risoluzione abbia nell'impianto normativo comunitario carattere di raccomandazione al Consiglio e alla Commissione, è indubbio che 538 parlamentari europei si siano espressi a favore di una soluzione condivisa e ampia da raggiungere con la Svizzera in tempi brevissimi, lavorando al contempo all'eliminazione di possibilità di evasione fiscale contenute anche nella Direttiva sulla fiscalità del risparmio.

Quale sarà la strada seguita dalla Commissione europea? Si sceglierà di proseguire su accordi fiscali sulla base del modello Rubik euro-compatibile oppure si avvierà un negoziato a livello comunitario, con tutte le problematiche connesse e relative tempistiche? E ancora, che senso ha proseguire su un progetto di revisione di Direttiva sulla fiscalità del risparmio quale è quello del combinato della proposta COM(2008) 727 def. e relativa 6946/11 FISC 19 + COR 1 se, riguardo a tutti gli altri redditi di natura finanziaria, ad esclusione dei pagamenti di interessi, gli accordi fiscali sul modello Rubik sembrano essere apparentemente efficienti?

Sebbene le premesse del progetto comunitario di imposizione dei redditi finanziari siano ambiziose e lodevoli, l'UE dovrebbe concentrarsi su una maggiore cooperazione politica, mettendo da parte le particolarità e le prerogative di ogni Paese membro, e stabilire quale sia la politica di lungo periodo sul tema più adatta all'attuale scenario internazionale; per dirla con le parole del Commissario europeo per la fiscalità Šemeta, infatti, *“l'Europa non sarà mai uno Stato solo sotto il profilo tributario. Ci saranno sempre 27 differenti sistemi fiscali. Questo, però, non ci deve impedire di lavorare a un modello di cooperazione integrato che sia in grado di armonizzare i meccanismi impositivi e, dov'è possibile, di unificarli [...]”*.

Dopo ventidue anni dalla proposta "Scrivener" del 1989, continuare con la discussione sulla Direttiva sulla fiscalità del risparmio, viste le circostanze di incertezza politica ed economica che coinvolgono gli Stati membri e l'UE stessa, risulterebbe, forse, superfluo oltretutto controproducente.

Vista la dichiarata compatibilità degli accordi Rubik modificati, perché allora non sposare appieno a livello comunitario la *Weissgeldstrategie* elvetica e implementare con le dovute modifiche la Direttiva n. 48/2003 solamente con riferimento ai pagamenti di interessi, in modo da coprire in modo efficiente tutti i redditi di natura finanziaria e minimizzando il più possibile gli attuali *loopholes* della Direttiva stessa e del relativo Accordo sulla fiscalità del risparmio tra UE e Svizzera?

#### Per maggiori informazioni:

Agenzia di Stampa Quotidiana Nazionale (ASCA), UE: Tremonti, sanzioni contro "paradisi" o ricorso a Corte Giustizia, Bruxelles 17 maggio 2011

Bernasconi Paolo, Il segreto bancario della Svizzera si salva con una tassa di due miliardi, articolo redatto da Terlizzi Lino, 11 agosto 2011, in: [http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2011-08-11/bernardribbla-euroritenuta-064221\\_PRN.shtml](http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2011-08-11/bernardribbla-euroritenuta-064221_PRN.shtml) [24.04.2012]

Caizzi Ivo, L'euroritenuta 2 piace ai paradisi fiscali, in: Corriere della Sera, 23 maggio 2011

Comitato economico e sociale, Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, COM(2008) 727 definitivo — 2008/0215 (CNS) — 2009/C 277/23, Bruxelles 13 maggio 2009, in: GUUE C 277 del 17 novembre 2009

Commissione europea, Documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, Sintesi della valutazione dell'impatto, SEC(2008) 2768, Bruxelles 13 novembre 2008

Commissione europea, Taxation of savings: The European Commission proposes changes to eliminate tax evasion, IP/08/1697, Bruxelles 13 novembre 2008

Commissione europea, Proposta di Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, COM(2008) 727 definitivo, Bruxelles 13 novembre 2008

Commissione europea, Savings Directive Review, in: [http://ec.europa.eu/taxation\\_customs/taxation/personal\\_tax/savings\\_tax/savings\\_directive\\_review/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/personal_tax/savings_tax/savings_directive_review/index_en.htm) [24.04.2012]

Commissione europea, Report from the Commission to the Council in accordance with Article 18 of Council Directive 2003/48/EC on taxation of savings income in the form of interest payments, Bruxelles 2 marzo 2012

Commissione europea, Commission staff working document presenting an evaluation for the second review of the effects of the Council Directive 2003/48/EC accompanying the document "Report from the Commission to the Council in accordance with Article 18 of Council Directive 2003/48/EC on taxation of savings income in the form of interest payments", SWD(2012) 16 final, Bruxelles 2 marzo 2012

Consiglio dell'UE, Proposta di direttiva del Consiglio [...], 16473/1/09 REV 1 FISC 170, Bruxelles 25 novembre 2009

Consiglio dell'UE, Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, 6946/11 FISC 19, Bruxelles 4 marzo 2011

Consiglio dell'UE, Comunicato stampa – 3105a sessione del Consiglio Economia e finanza, 12678/11, Bruxelles 12 luglio 2011

ItaliaOggi, Fisco: la lotta all'evasione si fa in Europa, Milano, 13 marzo 2012

Offermanns René, Amendments to EC Savings Directive proposed, in: Tax News Online, n. 17/11/2008, IBFD, Amsterdam 2008

Parlamento europeo, Risoluzione "Lutter contre la fraude et l'évasion fiscales", Session plénière, Strasburgo, 19 aprile 2012

Scardino Claudia, Direttiva risparmio, pronta la Ue alla revisione, in: FiscoOggi, n. 5/11/08, Agenzia delle entrate, Roma 2008

Stevenson Davis, Commission seeks to improve savings tax directive, in: International Tax Review, n. 20/1, Euromoney Institutional Investor, Londra 2009

Swissinfo.ch, Italia: fisco, Monti, accordo con Svizzera ipotesi allo studio, 29 dicembre 2011, in:

[http://www.swissinfo.ch/ita/rubriche/notizie\\_d\\_agenzia/mondo\\_brevi/Italia:\\_fisco\\_Monti\\_accordo\\_con\\_Svizzera\\_ipotesi\\_allo\\_studio.html?cid=31855904](http://www.swissinfo.ch/ita/rubriche/notizie_d_agenzia/mondo_brevi/Italia:_fisco_Monti_accordo_con_Svizzera_ipotesi_allo_studio.html?cid=31855904) [24.04.2012]

Working Party IV – Direct Taxation – Commissione europea, Questions relating to the interpretation and application of Council Directive 2003/48/EC on taxation of savings income in the form of interest payments, Bruxelles 14 novembre 2005

#### Elenco delle fonti fotografiche:

<http://www.the-best-of-both-worlds.com/images/EU.jpg> [24.04.2012]

<http://www.whichoffshore.com/sites/default/files/eusd1.jpg> [24.04.2012]

[http://1.bp.blogspot.com/-EaCcWtM\\_DpA/TfzAtvvqK0I/AAAAAAAAAIQ/gcZFCMp131c/s1600/aprire+un+conto+corrente+all%2527estero.jpg](http://1.bp.blogspot.com/-EaCcWtM_DpA/TfzAtvvqK0I/AAAAAAAAAIQ/gcZFCMp131c/s1600/aprire+un+conto+corrente+all%2527estero.jpg) [24.04.2012]